

PER UN'INTERPRETAZIONE TRASVERSALE DEL PRIMO COMMA
DELL'ART. 117 DELLA COSTITUZIONE

Il "verticale" catalogo delle competenze legislative regionali contenuto nel primo comma dell'art. 117 Cost. ha creato fin troppe complicazioni agli interpreti ed agli operatori regionali, per la frammentazione che ne derivava alle attribuzioni delle Regioni. Complicazioni acute nei primi anni '70 dalla lettura veramente fiscale che Governo (ricordiamo i rinvii di leggi regionali ispirati al continuo ritornello "Regione non potest") e Corte Costituzionale fornivano di tale catalogo: ridottesi in seguito, dopo che la L. n. 382 del 1975 e il D. P. R. n. 616 del 1977 (pur riferendosi formalmente alle funzioni amministrative regionali, ma nella sostanza ricomprendendo una riconsiderazione anche di quelle legislative) hanno introdotto qualche soffio di aria nuova nell'interpretazione dell'art. 117. Tuttavia le preoccupazioni legate a quella frammentazione non sono affatto superate, magari non tanto dal punto di vista teorico quanto da quello concreto - che è poi ciò che più conta - degli interventi legislativi delle Regioni, le quali forse erano rimaste troppo impressionate e si erano un po' abituate alla parcellizzazione dei primi anni '70.

Orbene, alcune delle "questioni" politiche del paese sono di carattere specifico (come la questione meridionale, quella energetica, quella della casa, ecc., ecc.) e su di esse le possibilità di interventi legislativi regionali sono - anche se tutt'altro che inesistenti - limitate, ma varie altre "questioni" possono essere affrontate dai poteri regionali ricostruendo per quanto possibile un'organicità di interventi con la sommatoria anzi la fusione delle singole competenze del primo comma dell'art. 117.

Non si tratterà, come risultato finale, di una organicità veramente globale; ma quello sforzo pare legittimo e deve essere percorso con la massima tensione morale: al fine di perseguire l'organicità può valere la pena di correre il rischio di qualche confusione pratica.

Per fare l'esempio strettamente legato alla documentazione qui annessa (relativa alla proposta al Consiglio regionale dell'Emilia Romagna per l'iniziativa di un P. d. l. nazionale, del quale chi scrive ha avuto l'onore di curare la redazione) si può pensare alla "questione nomade"; ma i tipi potrebbero essere molteplici, per fare esempi più corposi ci si potrebbe riferire alla "questione giovanile" (cui stanno facendo attenzione non pochi Consiglieri regionali) o, per altri versi che la distinguono nel merito ma non nella forma di questo ragionamento, alla "questione femminile".

In altre parole il "pluricombinato" disposto di varie attribuzioni dell'art. 117 integra una serie di questioni che, nel quadro generale degli artt. 5 e 3 della Costituzione stessa, si riferiscono anche ai nomadi, anche ai giovani, anche alle donne, ecc., ecc.. Si pensi: per i nomadi alle funzioni in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, di artigianato, di istruzione artigiana e professionale, di assistenza scolastica, di fiere e mercati, ecc.; per i giovani praticamente a tutte le attribuzioni del primo comma dell'art. 117; per le donne altrettanto; e così via, secondo eventuali auspicabili applicazioni di questa interpretazione. Dobbiamo cioè fondare, nella lettura dell'art. 117, una competenza legislativa regionale "trasversale", che venga ad integrare quella "verticale". La questione nomade è già riconosciuta nel quadro delle attribuzioni legislative regionali: ne fanno fede le promulgazioni di varie leggi in proposito, come quelle del Veneto n.

41 del 16 agosto 1984, della Provincia autonoma di Trento n. 15 del 2 settembre 1985, del Lazio n. 32 del 24 maggio 1985, ecc.. Altri gruppi di problematiche, come quelli legati alla questione giovanile a quella femminile, o ad altre, si potrebbe dubitare che potessero far parte delle competenze regionali secondo un quadro di "globalità" dei problemi che ne fanno parte: un'organicità di interventi regionali in tali campi è ricostruibile secondo il sistema interpretativo proposto.

La documentazione allegata, cui sopra s'è accennato, testimonia un'applicazione di quanto sopra relativamente alla questione nomade. La Relazione al Progetto di legge nazionale, nella parte evidenziata in corsivo, si riferisce specificamente a questi aspetti. Piuttosto brevi sono le parole di commento spese in questa sede; ma, anche alla luce dei documenti, le cose si illustrano da sè: come avrebbe detto Frà Antonino da Scisazza (alias Frassica), "lo dicono le parole stesse".

GUIDO PINI
esperto legislativo
del Consiglio regionale
dell'Emilia Romagna